

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda di divorzio d.c. (dopo Cartabia): il termine è di procedibilità, non più proponibilità; queste le conseguenze pratiche.

Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio (termine che, con legge 55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale) e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, abbia autorizzato i coniugi a vivere separati. Tale termine, a lungo ritenuto come termine di "proponibilità" della domanda di divorzio, è stato, invece, recentemente qualificato dal legislatore come termine di "procedibilità" della domanda (art. 27 D. Lgs. 149/2022) e ciò significa che occorre che sia maturato non al momento del deposito della domanda di divorzio, bensì al momento della decisione.

Tribunale Messina, sezione prima, provvedimento del 6.12.2022, n. 2087
...omissis...

Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26.07.2022 i coniugi, nato a Messina (ME) il..... e A....., nata a Messina (ME) il....., premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Messina il....., trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. che dall'unione non erano nati figli; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 05.02.2022; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, il tempo necessario per la proponibilità della domanda di divorzio; che La Nuova Procedura Civile la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata; tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.

Fissata l'udienza per la comparizione dei coniugi in camera di consiglio, il Tribunale, con decreto del 03.10.2022, sostituiva, ai sensi dell'art. 221 comma 4 legge 17.07.2020 n. 77, norma emanata per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19, l'udienza del 06/12/2022 con lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed assegnava alle parti termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dalle parti, ai sensi dell'art. 23 comma 6 D.L. 137/2020, con la quale confermavano la volontà di divorziare alle condizioni indicate e rinunciavano alla partecipazione all'udienza di presenza.

Entrambi i coniugi depositavano la prescritta dichiarazione con le predette note.

La domanda deve essere accolta.

Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio (termine che, con legge 55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale) e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, abbia autorizzato i coniugi a vivere separati. Tale termine, a lungo ritenuto come termine di "proponibilità" della domanda di divorzio, è stato, invece, recentemente qualificato dal legislatore come termine di "procedibilità" della domanda (art. 27 D. Lgs. 149/2022¹) e ciò significa che occorre che sia maturato non al momento del deposito della domanda di divorzio, bensì al momento della decisione.

Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 05.02.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, La Nuova Procedura Civile avvenuta il 02.02.2022, alla data odierna è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.

Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.

Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.

P.Q.M.

¹ Così recita (art. 27 del [d.lgs. 149/2022](#)):

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, numero 2, il periodo «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.» e' sostituito dai seguenti: «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.»;

b) l'articolo 4 e' abrogato;

c) all'articolo 5, il nono comma e' abrogato;

d) l'articolo 8 e' abrogato;

e) all'articolo 9, il primo comma e' abrogato;

f) all'articolo 10, il primo comma e' abrogato.

Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26.07.2022, provvede come segue:

1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 26.07.2022;

2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 06/12/2022.

Il Presidente est.
(dott. Corrado Bonanzinga)

DOTTRINA & SCHEMI:

-RIZZELLI, [Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022](#)

-VIOLA, [Il ricorso con cumulo di domande per separazione e divorzio alla luce del nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. \(dopo Cartabia\)](#)

-VIOLA, [Riforma Cartabia famiglia, procedimento su domanda congiunta che rinvia ai numeri dell'art. 473-bis.12 : ma i numeri non ci sono](#)

-Schema: [Ascolto del minore ex artt. 473bis.4. e 473bis.5. c.p.c.](#)

GIURISPRUDENZA:

-Rito famiglia ex art. 473-bis.5 c.p.c.: [parti e difensori possono partecipare all'ascolto del minore solo su autorizzazione del giudice](#)

-Nuovo rito Famiglia d.c. (dopo Cartabia): [atto introduttivo deve essere completo, non è possibile la sanatoria](#)

-Rito famiglia d.c. (dopo Cartabia): [in caso di violenze domestiche, sì all'acquisizione di atti di procedimenti penali pendenti](#)

-Ascolto del minore e casi di esclusione d.c. (dopo Cartabia ex d.lvo 149/2022)

-Riforma Cartabia: [provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale – competenza – vis attractiva](#)

PRASSI & CHIARIMENTI:

-Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): [queste le indicazioni del Tribunale di Vercelli](#)

-Rito famiglia d.c. (d.lvo 149/2022): [prime indicazioni del Tribunale di Genova \(sezione famiglia\)](#)

-Negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio, deposito cartaceo (circolare Ministero della giustizia, 28.2.2023) [dopo d.lvo 149/2022](#)

SEGNALAZIONI EDITORIALI:

-de GIOIA – SANTINI – VIOLA (a cura di), [Codice delle famiglie, dei minorenni e delle persone](#), LaTribuna & DirittoAvanzato, 2023

-RIZZELLI, [Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie](#), Milano, DirittoAvanzato, 2023 (libro gratuito per gli abbonati)

-VIOLA (a cura di), [Codice di Procedura Civile commentato](#), Milano-Roma, 2023

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
